

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 1 del 11/02/2023.

VERIFICA COERENZA DELLO STOCK DEL DEBITO SCADUTO E NON PAGATO ALLA FINE DEL 2022 E ALLA FINE DEL 2021 E DELL'INDICATORE DEI TEMPI MEDI DI RITARDO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 861, DELLA LEGGE 145/2018
--

Il sottoscritto organo di revisione economico finanziaria della Comunità Montana del Monte Acuto nominato con deliberazione di Assemblea n.8 in data 20/09/2021;

Vista la proposta di Delibera di Giunta n. 8 del 09/02/2023 avente ad oggetto **"FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI 2023"**;

Vista la legge 145/2018 ed in particolari i commi da 858 a 872 inerenti gli obblighi in materia di tempestività dei pagamenti;

Richiamati in particolare:

> il comma 859, il quale prevede che *a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

a) *le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*

b) *le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.*

> Il comma 861, come modificato dal d.l. 152/2021, il quale prevede che *"gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile"*;

Tenuto conto che l'ente non intende avvalersi della facoltà di comunicare lo stock del debito e l'indicatore dei tempi medi di ritardo sulla base delle proprie risultanze contabili e non tenendo conto dei dati della PCC;

Preso atto che non vi è disallineamento tra i dati contabili dell'ente ed i dati della PCC;

Atteso che i dati che l'ente ha comunicato alla PCC ai fini della verifica dell'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia sono i seguenti:

Stock debito PCC al 31/12/2022	Stock debito ente al 31/12/2022	Scostamento
20.709,14	20.709,14	0,00
Stock debito PCC al 31/12/2021	Stock debito ente al 31/12/2021	Scostamento
0,32	0,32	0,00
Indicatore tempi medi di ritardo 2022 PCC	Indicatore tempi medi di ritardo 2022 ente	Scostamento
-20	-20,48	0,48

Verificate, anche sulla base di tecniche di campionamento, le scritture contabili dell'ente ed in particolare:

- a) le fatture non pagate risultanti nella contabilità dell'ente alla fine di ogni esercizio;
- b) i mandati di pagamento emessi;

ATTESTA

In relazione allo stock del debito scaduto e non pagato al 31/12/2021 comunicato dall'ente:

- o la coerenza con le scritture e le risultanze contabili;

In relazione allo stock del debito scaduto e non pagato al 31/12/2022 comunicato dall'ente:

- o la coerenza con le scritture e le risultanze contabili;

In relazione all'indicatore dei tempi medi di ritardo relativo all'anno 2022 calcolato dall'ente:

- o la coerenza con le scritture e le risultanze contabili e con le indicazioni ufficiali per il calcolo.

Considerato che lo stock del debito scaduto alla fine del 2022 non supera il 5% delle fatture ricevute nell'anno (€ 2.412.082,00) e che non vi è ritardo nei pagamenti, l'Ente per il 2023 non è obbligato a costituire il FCDC.

L'ORGANO DI REVISIONE

Avv. Enrica Gasperini

